

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Premesso che l'art. 30, secondo comma, della Legge n. 394 del 1991, dispone che: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta".

Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare.

Fatto salvo quanto disposto dall'Area Marina Protetta "Punta Campanella" con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Regolamento.

ARTICOLO 1 (Fattispecie sanzionate)

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, emanate dall'Area Marina Protetta "Punta Campanella", sono considerate sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

ARTICOLO 2 (Elemento soggettivo)

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

ARTICOLO 3 (Solidarietà)

1. Il proprietario della cosa usata per commettere la violazione è obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, al pagamento della somma da questo dovuta.
2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un Ente o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'Ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ARTICOLO 4 (Pagamento in misura ridotta)

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il

termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ARTICOLO 5 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

1. Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
2. Chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

ARTICOLO 6 (Ordinanza - ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.
3. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento.
4. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

ARTICOLO 7 (Esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

ARTICOLO 8 (Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ARTICOLO 9 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

TABELLA

Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Area Marina Protetta, le violazioni del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione sono punite con le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge 394/91 secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue.

Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

INFRAZIONE E NORMA VIOLATA	SANZIONE
PESCA	
pesca professionale senza autorizzazione e in violazione dell' Art. 18	da € 300,00 a € 1.031,91
pescaturismo senza autorizzazione e in violazione dell' Art. 19	da € 300,00 a € 1.031,91
pesca sportiva senza autorizzazione e in violazione dell' Art. 20	da € 100,00 a € 500,00
NAVIGAZIONE	
navigazione a motore dei mezzi di trasporto passeggeri e delle unità navali adibite alle visite guidate nelle zone B e C senza autorizzazione o a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi, o in assetto non dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell' Art. 17	da € 150,00 a € 1.031,91
utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, pratica dello sci nautico e sport acquatici simili in violazione dell' Art. 14	€ 1.000,00
navigazione a motore in zona B dei natanti, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, o a velocità superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 m dalla costa in violazione dell' Art. 14	da € 150,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona C di natanti e imbarcazioni, nonché navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della Marpol 73/78, a velocità superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa e in violazione dell' Art. 14	da € 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di natanti nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell' Art. 14	da € 100,00 a € 1.031,91
navigazione a motore in zona B di imbarcazioni e navi da diporto nel tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle in violazione dell' Art. 14	da € 150,00 a € 1.031,91
ANCORAGGIO E ORMEGGIO	
ormeggio in violazione dell' Art. 15	da € 100,00 a € 1.031,91
ancoraggio dei natanti da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell' Art. 16	da € 50,00 a € 1.031,91
ancoraggio delle imbarcazioni e navi da diporto nelle zone B e C (ove non consentito) in violazione dell' Art. 16	da € 150,00 a € 1.031,91
ATTIVITA' SUBACQUEE	
visite guidate subacquee in violazione dell' Art. 13	da € 100,00 a € 1.031,91
immersioni subacquee in violazione dell' Art. 12	da € 100,00 a € 1.031,91
DISTURBO DELL'AMBIENTE MARINO	
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro in violazione dell' Art. 10	da € 150,00 a € 1.031,91